

Roma, 22 maggio 2020

Circolare n. 180/2020

Oggetto: Calamità naturali – Coronavirus – Ulteriore differimento del pagamento periodico e differito dei diritti doganali – Determinazione ADM prot. N.152155/RU del 21.5.2020.

Come è noto, per le imprese della filiera logistica il recente Decreto Rilancio ha previsto la proroga di 60 giorni del pagamento periodico e differito dei diritti doganali in scadenza dall'1 maggio al 31 luglio 2020, rinviando ad una Determinazione dell'Agenzia Dogane Monopoli la concreta modalità di attuazione della misura (art.161 DL n.34/2020).

Ora il Direttore dell'Agenzia, con il provvedimento in oggetto, ha stabilito che per beneficiare della proroga le imprese della filiera logistica devono autocertificare il proprio codice Ateco di appartenenza, nonché di trovarsi in situazione di grave difficoltà di carattere economico o sociale.

Rientrano nella proroga tutti i pagamenti che scadono nel periodo 1 maggio – 31 luglio, compresi quelli la cui scadenza era già stata prorogata ai sensi del precedente DL Cura Italia (art.92 c.3 DL n.18/2020).

Il rinvio è previsto, oltre che per le aziende della logistica, anche per imprese di altre filiere che abbiano subito cali di fatturato a causa dell'emergenza Covid-19 o che abbiano comunque ragioni che hanno determinato carenza di liquidità. Per tutte queste categorie l'autodichiarazione di grave difficoltà finanziaria va supportata dall'attestazione di un professionista (revisore, commercialista, esperto contabile).

Il modello per la presentazione dell'istanza è allegato alla Determinazione; essendo unico, va compilato tenendo presente la casistica dell'impresa richiedente.

Daniela Dringoli
Codirettore

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n. [139/2020](#)
Allegato uno
D/d

© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra.

DIREZIONE GENERALE

Prot.: 152155/RU

Roma, 21 maggio 2020

DETERMINAZIONE DIRETTOREALE

CONSIDERATO che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID 19 una emergenza di sanità pubblica di carattere internazionale;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso alla insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il Regolamento UE n. 952 del 9 ottobre 2013, entrato in applicazione il 1° maggio 2016, che istituisce il codice doganale dell'Unione(CDU) ed in particolare l'art.112 recante il titolo “*altre agevolazioni di pagamento*” che al comma 3 e espressamente dispone “*Le autorità doganali possono rinunciare a chiedere una garanzia o ad applicare un interesse di credito quando è stabilito, sulla base di una valutazione documentata della situazione del debitore, che ciò provocherebbe gravi difficoltà di carattere economico o sociale*”;

VISTA la Determinazione Direttoriale n. 98769 del 24/3/2020 con la quale, considerati l'art. 92, comma 3, del D.L. 18/2020 e l'art. 112, comma 3, del Codice Doganale dell'Unione di cui al Regolamento UE 952/2013 (CDU), è stata applicata alla categoria dei trasportatori la proroga del pagamento dei cd “conti di debito” senza pagamento di interessi ed irrogazione di sanzioni;

VISTA la Determinazione Direttoriale n. 121878 del 21/4/2020 con la quale è stata disposta la proroga di 30 giorni del pagamento dei diritti doganali in scadenza dal 23 aprile all'8 maggio 2020 agli operatori che ne abbiano fatto richiesta e abbiano dimostrato di aver subito nei mesi di marzo e/o aprile 2020 una diminuzione di fatturato nei limiti quantitativi stabiliti dall'art. 18 del D.L. 23/2020;

VISTO il decreto legge 19 maggio 2020 n. 34, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale serie generale n. 128 del 19/5/2020 “*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*”;

VISTO l'art. 161 del citato decreto legge secondo cui, in presenza dei requisiti ivi previsti, il pagamento dei diritti doganali in scadenza tra la data del 1° maggio 2020 e il 31 luglio 2020, effettuati secondo le modalità previste dagli articoli 78 e 79 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973 n. 43, è prorogato di 60 giorni senza l'applicazione di sanzioni e interessi;

IL DIRETTORE GENERALE

CONSIDERATO che il comma 3 del citato articolo 161 prevede che “*le modalità di applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 e 2 sono stabilite con determinazione del Direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli*”;

IL DIRETTORE GENERALE DETERMINA

ARTICOLO 1

I soggetti che effettuano il pagamento dei diritti doganali secondo le modalità previste dagli articoli 78 e 79 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973 n. 43, per le rate in scadenza tra il 1° maggio 2020 ed il 31 luglio 2020 possono chiedere una proroga del pagamento di sessanta giorni senza applicazione di sanzioni ed interessi laddove risulti che il pagamento comporti gravi difficoltà di carattere economico o sociale.

ARTICOLO 2

Possono presentare istanza i titolari delle agevolazioni di pagamento, di cui all’art.110 del CDU con le modalità previste dagli articoli 78 e 79 del Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973 n. 43, per le rate in scadenza nel periodo indicato all’articolo 1, purché rientrino nelle seguenti categorie:

- soggetti di cui all’art. 61, comma 2, lettera *n*) del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni nell’articolo 61, comma 2, lett. *o*) della legge 24 aprile 2020, n. 27;
- soggetti di cui all’art. 18, commi 1 e 3 del decreto legge 8 aprile, n. 23, che dimostrino di aver subito nei mesi del 2019 corrispondenti a quelli della scadenza naturale dei “conti di debito” nel 2020, una diminuzione del fatturato:
 - di almeno il 33% rispetto agli stessi mesi dell’anno precedente, se nell’anno di imposta 2019 hanno prodotto ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro;
 - di almeno il 50% rispetto agli stessi mesi dell’anno precedente, se nell’anno di imposta 2019 hanno prodotto ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro.

La valutazione della riduzione dei ricavi deve essere effettuata considerando la mensilità precedente a quella di scadenza del “conto di debito” e quindi:

- mese di aprile relativamente ai pagamenti che scadono nel mese di maggio;
- mese di maggio relativamente ai pagamenti che scadono nel mese di giugno;
- mese di giugno relativamente ai pagamenti da eseguire a luglio.

IL DIRETTORE GENERALE

- Soggetti di cui all'articolo 4 della presente determinazione.

ARTICOLO 3

Nel rispetto dei limiti richiesto la dilazione di pagamento ai sensi dell'art.110 del CDU, autorizzata in applicazione degli articoli 78 e 79 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973 n. 43 già autorizzati, gli Uffici delle dogane e dei monopoli, in presenza di istanza resa ai sensi dell'articolo 161 del DL 34/2020, al verificarsi dei requisiti di cui all'articolo 2 della presente, possono autorizzare:

- la proroga di 60 giorni anche dei pagamenti già oggetto delle proroghe disposte con le Determinazioni Direttoriali di cui in premessa ed ora in scadenza tra il 1° maggio 2020 ed il 31 luglio 2020;
- l'estensione della proroga di ulteriori 60 giorni per i pagamenti il cui termine è scaduto tra il 1° e l'8 maggio 2020, che sono già stati prorogati di 30 giorni in applicazione della Determinazione Direttoriale n. 121878/RU del 21/4/2020.

ARTICOLO 4

In applicazione dell'art. 112, comma 3, del CDU, resta ferma la prerogativa degli Uffici delle dogane e dei monopoli di valutare istanze degli operatori economici supportate nella autocertificazione da ulteriori ragioni che possono aver determinato una carenza di liquidità ovvero effetti di natura sociale.

ARTICOLO 5

I soggetti che intendono usufruire del beneficio di cui alla presente Determinazione sono tenuti a presentare la relativa istanza utilizzando, anche per l'autocertificazione delle condizioni di cui agli articoli 1, 2 e 4 da rendere ai sensi del DPR 445/2000, il modulo allegato alla presente Determinazione.

La autocertificazione delle condizioni di cui all'articolo 4 della presente determinazione nonché all'articolo 18, commi 1 e 3, del decreto legge 8 aprile, n. 23 dovrà essere supportata da attestazioni di professionisti iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o al Registro dei revisori contabili o all'Albo Speciale delle Società di Revisione, che dovranno essere esibiti dall'istante a richiesta dell'Ufficio delle dogane e dei monopoli.



IL DIRETTORE GENERALE

Resta comunque fermo il diritto dell’Agenzia di chiedere ogni documentazione necessaria per la verifica delle condizioni di cui sopra.

oooooooooooooooooooo

Del provvedimento si darà pubblicazione sul sito dell’Agenzia a norma e ad ogni effetto di legge.

Marcello Minenna



Ufficio delle Dogane e dei Monopolii^[1]

Ai sensi dell'art. 161 del DL 34 del 19 maggio 2020, con questo modello l'operatore può richiedere la proroga di sessanta giorni dalla data di scadenza per il pagamento dei diritti doganali senza applicazione di interessi ai sensi dell'art. 112.3 del Reg. UE 952/2013 (Codice doganale dell'Unione)

MODELLO ISTANZA

da presentare via PEC agli indirizzi presenti sul sito ADM

<https://www.adm.gov.it/portale/lagenzia/amministrazione-trasparente/organizzazione/articolazione-degli-uffici/indirizzi-e-organigramma-periferico-area-dogane/organigramma-direzioni-regionali-e-interregionali>

Il/La sottoscritto/a.....

nato/a il / / a codice fiscale/p.IVA

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| residente a..... in

..... n. tel.

email PEC.....

nella qualità di titolare del Conto di debito n.

^[1] L'Ufficio a cui presentare istanza è quello indicato dall'art. 22 del CDU, ovvero l'Ufficio che ha rilasciato l'autorizzazione per la dilazione di pagamento (DPO) e per la costituzione della relativa garanzia (CGU).

CHIEDE IL RINVIO DI SESSANTA GIORNI DEI SEGUENTI IMPORTI (IN EURO)

IN SCADENZA DELLE DATE INDICATE:

dichiara sotto la propria responsabilità ai sensi dell'art.47 e consapevole delle penali previste dall'art.76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 di trovarsi in situazione di grave difficoltà di carattere economico e sociale^[2]

E

di rientrare in una delle tre seguenti categorie, ovvero di:

- essere titolare di uno o più codici ATECO indicati nella Determinazione Direttoriale prot. 98769/RU del 24.03.2020⁽³⁾, oppure;

[2] Come previsto dall'art. 112,3 del Reg. UE 952/2013 tale situazione dev'essere debitamente documentata.

(3) <https://www.adm.gov.it/portale/documents/2018/5515970/dir-d-98769-20200324-ATECO-determinazione+dir.pdf>

- aver prodotto nell'anno precedente ricavi non superiori a 50 milioni di euro e di aver subito nel mese di ^[4]2020, rispetto al medesimo mese del 2019, la diminuzione del fatturato di almeno il 33%, oppure;
- aver prodotto nell'anno precedente ricavi superiori a 50 milioni di euro e di aver subito nel mese di ^[5]2020, rispetto al medesimo mese del 2019, la diminuzione del fatturato di almeno il 50%;

ALTRÒ

I beneficiari sono individuati in base ai ricavi o ai compensi conseguiti nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del DL 23/2020 e all'andamento del fatturato e dei corrispettivi di aprile/maggio/giugno 2020 rispetto agli stessi mesi del 2019.

Si allega copia della documentazione⁽⁶⁾ a supporto delle dichiarazioni su indicate, copia del documento d'identità in corso di validità e del codice fiscale.

Timbro di accettazione dell'Ufficio delle Dogane e dei Monopoli competente

^[4] Indicare il mese di aprile, maggio e/o giugno.

^[5] Come sopra.

⁽⁶⁾ L'eventuale documentazione deve esser stata predisposta da professionista iscritto all'Ordine dei Dottori Comerciasti e degli esperti contabili o al Registro dei revisori contabili o all'Albo speciale delle Società di revisione.